



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Provincia Varese

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 14 Reg.

Oggetto : LEGGE 488 DEL 23/12/1999, ART. 12 INDIVIDUAZIONE FRAZIONI E ZONE NON SERVITE DALLA RETE DI GAS METANO – DETERMINAZIONI.

L'anno duemilatredici, addì diciotto del mese di aprile alle ore 18,30, nella sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano :

	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	QUADRIO GIUSEPPINA PIERA	SI	
2	PERAZZOLO ADRIANO		SI (g)
3	GRASSO MARCO CELESTINO	SI	
4	MARSON TIZIANO	SI	
5	MAGISTRALI MARIA ANGELA	SI	
6	DE FELICE ALESSANDRO	SI	
7	SARTI MARTA		SI (g)
8	BUDELLI MICHELE	SI	
9	NOVARINA GIUSEPPE	SI	
10	VEDOVATO ELENA	SI	
11	CATTORETTI VALERIA	SI	
12	COLELLA CATALDO	SI	
13	PERAZZOLO GIUSEPPE		SI (g)
14	TOMASINI ANDREA LUIGI	SI	
15	TAIANO RUBEN	SI	
16	CASSANI DIMITRI	SI	
17	MALVESTITO ALBERTO		SI (g)
	Totale nr.	13	4

(g : giustificato)

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Anna Burzatta.

La Sig.ra Giuseppina Piera Quadrio, Sindaco, permanendo i requisiti di validità dell'adunanza dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Verbale del Consiglio Comunale n. 14 del 18/04/2013 ad oggetto: **LEGGE 488 DEL 23/12/1999, ART. 12 INDIVIDUAZIONE FRAZIONI E ZONE NON SERVITE DALLA RETE DI GAS METANO – DETERMINAZIONI.**

COLELLA - Anche questa si tratta di una ratifica di una delibera di Giunta che riguarda sostanzialmente tutte le zone non servite da rete gas. In virtù del fatto che con questa legge, la 488, venivano praticamente agevolati coloro che appunto non avendo le zone servite potevano beneficiare di vantaggi sull'acquisto del combustibile, in questo caso per poter mettere nella condizione di adempiere appunto a questo disposto di legge si dovevano individuare sul territorio le aree praticamente che erano comprese, quindi abilitate, dotate di zone servite rispetto a quelle che non lo sono. Siccome chiaramente il nostro territorio ha diverse zone che sono anche marginali rispetto al centro abitato, alcune zone non sono servite.

Quindi all'interno di questa delibera si vengono a stabilire quali devono essere le distanze minime da cui partire per sapere se una zona è servita o meno, che in questo caso è di 60 metri, affinché poi il costo anche di arrivare con la rete sia anche sostenibile da parte di chi ne richiede l'uso.

Dunque quando sono superiori a questa distanza ovviamente non vengono considerate zone servite.

Quindi fondamentalmente questo è un po' quello che andiamo a deliberare. Grazie.

SINDACO - Ci sono interventi? Metto ai voti.

TAIANO-Mi scusi, posso? Assessore una domanda, qual è il metodo con cui si misura questa distanza? Perché se lei capisce che se una zona, questa zona ha un confine, se sulla strada il confine passa il metanodotto la prima casa è sufficientemente vicino al metanodotto, la zona però si estende fino al campo sportivo. Mi faccia capire. Anche la casa che è a tre metri dal metanodotto viene considerata una zona non servita? Come si fa? Io ho questa perplessità perché non ho capito bene il sistema, o forse non mi spiego bene, provo a spiegarmi con magari... Se noi prendiamo una zona, questa zona come confine, un confine comunque ce l'ha un lato c'è l'ha vicino al metanodotto. Serviamo quella, poi quella è servita e serviamo quella; di fatto non ci possono essere zone non servite perché la distanza minima, man mano che uno si allaccia viene a formare la distanza minima, fino ad arrivare oltre al cimitero, per fare un esempio. Qual è il metodo con cui si definisce una zona non fornibile o sguarnita dal servizio di metanodotto? Come facciamo? Questa è la mia, se è legittima questa domanda, vorrei capire come, chi lo definisce, chi lo stabilisce, come, a quanti? Perché noi facciamo 50 metri, va bene, ma una volta serviti quei 50 metri i prossimi 50 metri si ritrovano nella condizione, mi capisce qual è la mia perplessità? Sono stato chiaro? Era solo questo è una mia curiosità.

COLELLA - Ovviamente le reti sono mappate, voglio dire, quello che già insiste sul territorio esiste, però possono esserci delle zone, come lei ha fatto riferimento, esterne al perimetro, al centro abitato, oppure zone che pur avendo, magari, essendo nel centro abitato, per limitazioni per esempio dovute, mi viene in mente adesso la zona della ferrovia, quindi la zona verso via Toti per capirsi, ci sono delle zone che non sono servite dalla rete gas perché, oltre ad una certa distanza dall'ultimo, dalla possibilità di allacciarsi alla rete esistente, hanno anche dei vincoli legati proprio alle distanze che devono esserci di legge dalle rotaie.

Quindi in questo caso rientrerebbero in questo disposto di legge e quindi possono beneficiare praticamente di queste cose e quindi in questo caso sono escluse, non sono zone servite dal metano, soltanto questo.

Spero di avere chiarito, grazie.

SINDACO - Metto in votazione. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Unanimità.

Anche questa immediatamente esecutiva. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno.

Unanimità. Passiamo al punto 7.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto precede;

PREMESSO che:

- l'art. 8, comma 10, lett. C) della Legge 23.12.1999, n° 488 prevede il beneficio di sgravi fiscali applicati ai combustibili per riscaldamento quali gasolio e gas di petrolio liquefatto impiegato nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica n° 412/93;

- con l'art. 27 della Legge 23.12.2000, n° 388 viene previsto che le agevolazioni per il gasolio e per il gas di petrolio liquefatto usati come combustibile per il riscaldamento sono concesse, fino alla data di entrata in vigore di un successivo regolamento da emanare ai sensi dell'art. 8, comma 13, della citata Legge n° 488 del 1998, n°361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con Decreto del Ministero delle Finanze;

DATO ATTO che il Regolamento è stato emanato dal Ministero delle Finanze – Agenzia delle Dogane, con determinazione del 23.01.2001 “Istruzione per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4,

della Legge 23.12.1999, n° 488 della riduzione del prezzo del gasolio e per i gas di petrolio liquefatto utilizzati come combustibile per riscaldamento in particolari zone geografiche (G.U. n°24 del 30.01.2001);

CONSIDERATO che la stessa legge 448/98, ha stabilito i criteri e le modalità per l'applicazione dello sconto che deve essere praticato e gestito dai fornitori dei combustibili;

RILEVATO che a partire dal 1° gennaio 2010 è venuto meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della Legge 28.12.2001, n° 448 e pertanto l'ambito applicativo del beneficio in questione deve essere individuato sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. C), punto 4), come modificato dall'art. 12, comma 4, della Legge 23.12.1999, n° 488, e di quanto stabilito dall'art. 4 del D. L. 30.09.2000, n° 354;

RITENUTO quindi, che il beneficio ad oggi è applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, qualificata come "... porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

ACCERTATO che, come da elenco allegato al D.P.R. 412/93, il Comune di Casorate Sempione, ricade nella zona climatica "E" e che alcune "case sparse", al di fuori del centro abitato, non sono dotate della rete gas metano;

CONSIDERATO di aggiornare l'individuazione delle aree non metanizzate per l'applicazione delle agevolazioni;

RITENUTO di definire "non metanizzate" le porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato (come individuato con planimetria allegata alla lettera della Soprintendenza ai Monumenti della Lombardia del 18.06.1968 di determinazione del perimetro del Centro abitato, ai sensi della Legge 765/67) e le zone attualmente non servite (come individuabili dalle planimetrie depositate agli atti d'ufficio, riferite alla consistenza degli impianti alla data del 31.08.2008, prot. N° 16422 del 13.11.2009) precisando che saranno considerate tali anche le zone poste oltre una distanza maggiore di 60 mt, in qualunque direzione effettuata, rispetto alla più vicina rete di distribuzione;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

Con voti favorevoli n. 13, resi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

1. **di INDIVIDUARE** quali zone "non metanizzate" le porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato (come individuato con planimetria allegata alla lettera della Soprintendenza ai Monumenti della Lombardia del 18.06.1968 di determinazione del perimetro del Centro abitato, ai sensi della Legge 765/67) e le zone attualmente non servite (come individuabili dalle planimetrie depositate agli atti d'ufficio, riferite alla consistenza degli impianti alla data del 31.08.2008, prot. N° 16422 del 13.11.2009) precisando che saranno considerate tali anche le zone poste oltre una distanza maggiore di 60 mt, in qualunque direzione effettuata, rispetto alla più vicina rete di distribuzione
2. **di TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, per quanto di competenza;
3. **di DICHIARARE**, con n. 13 voti favorevoli espressi con separata votazione per alzata di mano resi da n. 13 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

PARERI ESPRESSI DAI FUNZIONARI RESPONSABILI IN ORDINE ALLE COMPETENZE LORO ATTRIBUITE

REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore Servizi Tecnici
f.to Elena Gadda

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppina Piera Quadrio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Anna Burzatta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 07/05/2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 22/05/2013.

Casorate Sempione, 07/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Anna Burzatta

La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, DLgs. 18/08/2000 n. 267.

Casorate Sempione, 07/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Anna Burzatta

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

Casorate Sempione, 07/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Anna Burzatta
